

Traccia A

L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pisa notificava avviso di liquidazione n. 123, in data 8 ottobre 2012, ai sig.ri Tizio e Caia, entrambi residenti in Santa Maria a Monte (PI). Il provvedimento revocava l'agevolazione fiscale prima casa, cui al n. 21 della tabella A, parte II, del d.p.r. n. 633 del 1972, sulla compravendita stipulata il 6 ottobre 2009 ai rogiti del notaio Romolo Romani, determinando una maggiore imposta per euro 19.900 oltre interessi ed irrogando sanzione amministrativa per euro 8.900. L'Agenzia delle Entrate assumeva che la casa oggetto dell'acquisto avrebbe dovuto essere classificata come "di lusso", ai sensi dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 del Ministro dei Lavori pubblici, come risulterebbe da certificazione dell'Agenzia del Territorio – Ufficio di Pisa in data 28 settembre 2012, secondo la quale la superficie utile complessiva del fabbricato ascende a 340 mq. circa, superiore al limite di 240 mq. previsto dall'art. 6 del decreto anzidetto. Con ricorso ritualmente proposto Tizio e Caia, rappresentati e difesi dal dott. Mario Rossi, regolarmente iscritto all'albo dei dottori commercialisti della provincia di Lucca, impugnavano l'avviso di liquidazione n. 123, essendo state considerate superfici utili anche quelle della cantina e della soffitta che, al momento dell'acquisto, mancavano di pavimento, intonacatura e tinteggiatura. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, opponendo come la riferibilità per il computo delle superfici al momento della stipula dell'atto non fosse sostenuta da alcun elemento probatorio e come risultasse evidenziato il nesso economico e giuridico della cantina e della soffitta, sì da costituire un "unico alloggio padronale". La Commissione competente accoglieva il ricorso, compensando le spese, con sentenza n. 13 del 10 ottobre 2013 pubblicata in data 26 novembre 2013, non notificata. Il data 25 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate notificava l'atto di appello in unica copia presso il dott. Mario Rossi, nelle more cancellatosi dall'albo, chiedendo di riformare l'impugnata sentenza, in conseguenza di tutte le ragioni già esposte nel primo grado di giudizio. Il candidato, assunto le vesti del dott. Marco Neri, con studio in Lucca, via Fillungo, n. 10, quale difensore dei sig.ri Tizio e Caia, si costituisca in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria competente e proponga appello incidentale in relazione al capo relativo alla compensazione delle spese.